

Ordinanza concernente l'esercizio della prostituzione
(dell'11 giugno 2018)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

vista la Legge cantonale sull'esercizio della prostituzione (del 25 giugno 2001), ed in particolare l'art. l'art. 3 cpv. 2;
richiamati gli artt. 192 Legge organica comunale (LOC) e 44 del relativo regolamento di applicazione (RALOC);

o r d i n a:

**Luoghi vietati
all'esercizio della
prostituzione**
a) Prostituzione
di strada

Art. 1 L'esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi e nei momenti in cui questa può turbare l'ordine o la quiete pubblica, segnatamente all'aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici, edifici pubblici aperti al pubblico e parchi gioco.

b) Prostituzione
nelle zone residenziali

Art. 2 L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all'abitazione, come pure nel raggio di 300 metri da luoghi o strutture sensibili quali segnatamente:

- istituti di istruzione e scuole di ogni ordine e grado
- parchi sportivi o ricreativi
- oratori, foyer, ecc.
- fermate del trasporto pubblico utilizzate da alunni in età di obbligo scolastico
- chiese o luoghi di culto
- cliniche e istituti di cura per anziani e per portatori di handicap

Entrata in vigore

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione.

Pubblicazione e
rimedi di diritto

Art. 4 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 213 cpv. 2 LOC¹.

²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

¹Pubblicata agli albi comunali dal 13 giugno al 13 luglio 2018